

(N. 1737)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 novembre 1956 (V. Stampato n. 2455)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 NOVEMBRE 1956

Indennità al personale del Ministero del tesoro avente gestione di denaro e valori o funzioni di controllo sui medesimi ed ai cassieri e consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le indennità a titolo di rimborso delle eventuali perdite derivanti dal maneggio di danaro e valori, per i funzionari e gli impiegati del Ministero del tesoro e della Zecca, aventi funzioni di gestione e di controllo, e per i cassieri e consegnatari-cassieri e loro sostituti, vice cassieri e vice consegnatari-cassieri e loro sostituti delle Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite nelle misure mensili sotto indicate:

Tesoriere centrale e controllore capo
presso la Tesoreria centrale . . . L. 7.000

Cassiere speciale per i biglietti di Stato; agente contabile dei titoli del Debito pubblico; tesoriere della Zecca; controllori capi presso l'Agenzia contabile dei titoli del Debito pubblico, la Cassa speciale per i biglietti di Stato e la Zecca L. 6.000

Personale del ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del Tesoro avente funzioni di cassiere, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111 » 5.000

Impiegati nominati, con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti, cassieri, consegnatari-cassieri, vice cassieri, vice consegnatari-cassieri presso le Amministrazioni

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo . . . L.	5.000	Impiegati con funzioni di controllori addetti alle casse: a) della Tesoreria centrale, nel numero massimo di 15; b) dell'Agenzia contabile dei titoli del Debito pubblico, nel numero massimo di 6; c) della Cassa speciale dei biglietti di Stato, nel numero massimo di 7; d) della Zecca, non più di uno . . . L.	2.000
Chimico saggiatore della Zecca . . . »	3.500	Impiegati che hanno effettivo maneggio di valori alla dipendenza: a) del Tesoriere centrale, nel numero massimo di 10; b) dell'Agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nel numero massimo di 6; c) del tesoriere della Zecca, nel numero massimo di 5; d) del cassiere speciale dei biglietti di Stato, nel numero massimo di 7 . . . »	2.000
Impiegati con funzioni di sostituto: a) del tesoriere centrale; b) dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico; c) del cassiere speciale dei biglietti di Stato; d) del tesoriere della Zecca; e) dei controllori capi presso la Tesoreria centrale, l'agenzia contabile dei titoli del Debito pubblico, la Cassa speciale dei biglietti di Stato e la Zecca; f) del vice direttore della Zecca . . . »	3.000	Impiegati con funzioni di controllore di officina presso la Zecca, nel numero massimo di 6, e capi tecnici della Zecca consegnatari di valori »	2.000
Capo della sezione staccata dell'Ispettorato carte valori presso l'Istituto poligrafico dello Stato . . . »	3.000		
Consegnatario del carico del Tesoro dell'Officina carte valori e consegnatario a rigoroso rendiconto del Magazzino principale stampati . . . »	3.000		
Impiegati nominati, con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti, sostituti dei cassieri o consegnatari-cassieri e dei vice cassieri o vice consegnatari-cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo . . . »	2.500		

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.